

ENPAPI News Letter

N°07 aprile 2016




SESTA EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA - NAPOLI, 10/11/12 MAGGIO 2016 di Mario Schiavon

Dopo il successo della scorsa edizione e la calorosa accoglienza da parte della città di Napoli, si ripete l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, una manifestazione - organizzata da Itinerari Previdenziali - gratuita e aperta a tutti completamente dedicata al mondo del lavoro e della previdenza, per conoscere e informarsi in pochi passi su tutto quello che serve per pianificare al meglio il proprio futuro.

La sesta edizione si terrà, anche quest'anno, nella splendida Piazza del Plebiscito, dal 10 al 12 maggio 2016.

ENPAPI sarà presente non solo con uno stand, dove sarà possibile confrontarsi per ogni richiesta di informazione, ma anche come protagonista, **insieme agli Enti ENPAB, EPAP, EPPI ed ENPAP, di un convegno, previsto per la giornata dell'11 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso la Sala Levante della struttura.**

Per maggiori informazioni, per registrarsi alla manifestazione e iscriversi ai convegni consultare il sito www.giornatanazionaledeಲ್ಲaprevidenza.it.



IV GIORNATA NAZIONALE SULL'ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERISTICO di Mario Schiavon

La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha organizzato la **Quarta edizione della Giornata Nazionale sull'esercizio libero professionale infermieristico.**

Si tratta di un appuntamento molto significativo che si pone il duplice obiettivo di sviluppare un'analisi dello stato della libera professione infermieristica, da un lato, di ragionare su possibili scenari futuri di sviluppo, dall'altro.

Il nostro Ente sarà presente, in questa quarta edizione, con un mio intervento, che si focalizzerà sull'esperienza di ENPAPI nell'ambito della protezione sociale della libera professione infermieristica evidenziandone i dati, l'andamento e le prospettive.

Questa importante iniziativa si terrà il prossimo **17 aprile, presso l'Hotel Sheraton Lake Como, Via per Cernobbio 41/A, dalle ore 10.00 alle ore 16.30.**



COMUNICAZIONE REDDITUALE ANNO 2014 - INVIO SOLLECITO di Fabio Fioretto

Si ricorda a tutti gli iscritti che è obbligatorio dichiarare all'Ente (Gestione Principale) i redditi percepiti nello svolgimento della libera professione, sia in forma singola che associata. Il termine per la dichiarazione dei dati reddituali, fissato al 10 settembre di ciascun anno, per il periodo di imposta 2014 è ormai ampiamente scaduto. L'Ente sta inviando in questi giorni, a tutti gli interessati, una nota di sollecito a mezzo cassetto previdenziale per l'omessa dichiarazione del dato reddituale.

Si invitano i destinatari della comunicazione e genericamente tutti coloro che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione dichiarativa, a comunicare all'Ente la dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativi al 2014 utilizzando la modulistica presente sul sito, da compilare e rispedire a mezzo:

- **posta elettronica certificata a info@pec.enpapi.it**
- **posta Raccomandata a ENPAPI, via Alessandro Farnese 3, 00192 Roma.**

Si consiglia di inviare quanto prima il dato mancante, al fine di ridurre al minimo gli importi dovuti per interessi e sanzioni. In difetto di comunicazione l'Ente procederà ad acquisire d'ufficio il dato omesso.



IL CONGEDO DI MATERNITÀ PER LE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI di Annalisa Stramenga

Le Professioniste iscritte esclusivamente alla Gestione Separata ENPAPI, non titolari di altra posizione previdenziale e non pensionate, tenute quindi a versare il contributo con l'aliquota maggiorata (0,72%) prevista dalla legge, hanno diritto, durante il periodo del congedo per maternità, all'erogazione di una indennità a condizione che nei dodici mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultino effettivamente accreditati alla Gestione Separata almeno tre contributi mensili, comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende:

prima del parto:

- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
- i periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili);

dopo il parto:

- i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
- in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto;
- i periodi di interdizione prorogata disposti dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum riprendendo nel frattempo l'attività lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità - comprovata da attestazione medica - della ripresa dell'attività lavorativa con il proprio stato di salute (art. 16 bis DLgs 151/2001, T.U. Tutela della maternità).

In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180esimo giorno incluso), nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l'attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).



SCADENZE 2016 - EFFETTI AI FINI SANZIONATORI di Sandro Tranquilli

Si ricorda che è da poco trascorso (11/04/2016) il termine per il pagamento del secondo bollettino M.A.v. relativo al piano versamenti trasmesso per l'anno 2016. Come più volte rappresentato, si rammenta che tale scadenza non è assoggettata a sanzione. Infatti, il piano versamenti trasmesso ha il solo scopo di dilazionare il pagamento nel corso dell'anno evitando l'accumulo di somme da versare in un'unica soluzione.

Si riepilogano di seguito le scadenze che producono effetti ai fini sanzionatori:

- **10 settembre: termine ultimo per la dichiarazione dei dati reddituali;**
- **10 dicembre: termine ultimo per il versamento a saldo della contribuzione dovuta sui redditi percepiti nell'anno precedente.**